

I DIRITTI UMANI E I DIRITTI DEI MINORI

Dalla normativa
internazionale alla
promozione dei diritti di
bambini e adolescenti nella
realtà provinciale trentina

PREMESSE

La consapevolezza del dovere di tutelare i minori

La vita è un bene inviolabile, in ogni sua fase. E quando si manifesta nelle forme ancora fragili dell'infanzia e dell'adolescenza, richiede uno sguardo ancora più attento, una cura ancora più forte. Proteggere i minori significa custodire una bellezza limpida, una verità non ancora segnata da ingiustizie o malvagità, una speranza e un futuro che ci riguarda tutti.

La tutela dei diritti dei minori nasce da questa consapevolezza profonda. Questo volume racconta il cammino – dalle convenzioni internazionali alle leggi provinciali – che ha dato corpo a tale consapevolezza, traducendola in norme e azioni. Ci ricorda che ogni tempo ha le sue sfide. Una di queste, ad esempio, si gioca oggi nello spazio digitale e sui social media: là dove bambini e adolescenti si formano, comunicano, crescono. Anche lì, come in altri ambiti, deve passare la tutela dei loro diritti. La presente ristampa, aggiornata con il contributo del Forum trentino per la pace e i diritti umani e della Garante dei diritti dei minori – organismi incardinati presso il Consiglio provinciale –, rinnova l'impegno a mantenere viva l'attenzione verso questo ambito tanto delicato quanto decisivo per il futuro delle nostre comunità.

*Claudio Soini
Presidente del Consiglio provinciale*

La cultura della pace è un diritto dei minori

Il ForumPace opera da molti anni per promuovere una cultura di pace e di rispetto dei diritti delle persone. Non può che salutare con grande soddisfazione una pubblicazione – come questa – che fornisce un dettagliato panorama delle norme scritte a tutela dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, ai vari livelli istituzionali.

Da un lato queste pagine sono utili per mettere in fila i principi ispiratori delle varie norme e per focalizzare il loro senso ultimo, anche a beneficio degli adulti e delle adulte; dall'altro mettono nelle mani delle stesse persone minorenni uno strumento che consente loro di conoscere e, insieme, prendere coscienza non solo e non tanto dei propri diritti ma soprattutto delle dimensioni etiche, umane, sociali cui possono e devono aspirare.

In effetti la realtà educativa è ben presente tra le finalità di ForumPace e vede attive molte delle circa ottanta associazioni che ne fanno parte. Diversi sono gli interventi realizzati nel corso del tempo presso vari contesti educativi, come scuole di ogni ordine e grado, luoghi di aggregazione, oratori ecc.

Il nostro impegno è diretto a coinvolgere le persone minorenni per farle crescere nella cultura di pace e coinvolgerle perché ne siano promotori/promotrici attivi/e. In un contesto dove sembra quasi scontata l'inevitabilità della guerra e crescono tensioni,

odi, conflittualità, egoismi, chiusure, i cittadini e le cittadine di domani devono non solo poter conoscere i loro diritti ma anche (e forse soprattutto) sapere che è possibile costruire un mondo di pace grazie al contributo di ciascuno e ciascuna.

Antonio Trombetta

Presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani

Agire i diritti nella quotidianità

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 è diventata legge dello Stato, in Italia, nel 1991.

La Convenzione consente di riconoscere ogni bambina e bambino, ogni ragazzo e ragazza, come persona titolare di diritti che dovrebbero essere riconosciuti, tutelati e applicati. Questo riconoscimento e questa responsabilità sono stati condivisi da molti Stati nel mondo, in particolare, a livello europeo, anche attraverso normative, convenzioni, linee guida, raccomandazioni.

In Italia molte sono le leggi e le linee guida che riconoscono e tutelano i diritti delle persone di minore età in vari ambiti della loro vita, ponendo una particolare attenzione alle relazioni familiari, alla protezione da situazioni rischiose, alla possibilità di vivere in un contesto che possa consentire una crescita positiva.

A livello locale l'attenzione a questi diritti è presente nelle normative provinciali che riguardano la famiglia, gli interventi sociali, la salute, la scuola.

Il riconoscimento formale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è un passaggio imprescindibile ma, affinché questo non rimanga solo un'enunciazione di principi, è fondamentale che ognuno sia consapevole del loro significato più autentico e della necessità di agirlo nella propria quotidianità.

Con questo auspicio, auguro alle lettrici e ai lettori di questa pubblicazione, soprattutto, ai più giovani, di cogliere l'occasione per riflettere e confermare i principi irrinunciabili di libertà, dignità e rispetto della persona che sono le basi della nostra democrazia.

Anna Berloff

Garante dei diritti dei minori per la Provincia autonoma di Trento

Divulgare la cultura della pace nelle scuole trentine

Sono particolarmente grato al presidente del Consiglio Provinciale Claudio Soini, e al Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani di aver accolto la nostra proposta della ristampa della pubblicazione sempre fatta oltre 20 anni orsono dalla presidenza del Consiglio Provinciale. Ho molto apprezzato la puntuale e ritengo completa ricerca fatta dal Forum e dalla Garante dei minori Anna Berloff, su tutte le fonti dei diritti dei bambini e degli adolescenti partendo dalla Dichiarazione promulgata dalle Nazioni Unite nel 1948. I diritti dei minori sono sempre più calpestati a causa delle molte guerre in corso in questo momento. Pensiamo a quelle due a noi più vicine del

Medio Oriente e dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Far crescere nelle giovani generazioni il senso della giustizia e della difesa dei diritti umani è uno dei temi più importanti che l'Associazione Scuola Senza Frontiere ASSFRON sta portando avanti nelle scuole trentine di ogni ordine grado. Il libretto curato dal Consiglio Provinciale sarà un ottimo sussidio da divulgare nelle scuole. Ma il nostro auspicio è quella che come avevamo fatto in occasione della precedente stampa venga divulgato in tutte le scuole trentine di ogni ordine e grado.

*Carlo Bridi Segretario
Natalia Arseni Presidente
Associazione Scuola Senza Frontiere Trento*

PANORAMA INTERNAZIONALE ED EUROPEO

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Versione semplificata a cura di Amnesty International



Approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

Memori degli orrori della seconda guerra mondiale, gli stati membri delle neonate Nazioni Unite mostrarono grande visione e coraggio, riponendo la loro fede in valori universali che tutelavano la libertà e la dignità di tutti gli esseri umani.

La Dichiarazione Universale è una visione, una proposta, il documento in sé non ha il potere di fermare le ingiustizie. **La sua potenza è essere un documento condiviso da tutte le nazioni, un comune ideale di lavoro per combattere le ingiustizie.** Questo significa che tutti i Paesi si sono detti concordi nell'impegnarsi a garantire che ogni persona sia trattata con dignità, che vegliano perché nel Paese nessuno compia discriminazioni.

(Fonte: <https://www.amnesty.ch/it/news/2008/l-anniversario-dei-diritti-umani/i-30-articoli-della-dichiarazione-dei-diritti-umani>)

Articolo 1

Quando nascono, gli esseri umani sono liberi e hanno diritto ad essere trattati tutti nello stesso modo. Hanno tutti ragione e coscienza e devono comportarsi amichevolmente gli uni con gli altri.

Articolo 2

I diritti stabiliti in questa Dichiarazione valgono per tutti. Non importa:

- se sono maschi o femmine;
- qual è il colore della loro pelle;
- quale lingua parlano;
- che cosa pensano;
- in quale religione credono;
- se sono più o meno ricchi;
- a quale gruppo sociale appartengono;
- da quale Paese provengono.

Inoltre, non ci deve essere nessuna differenza tra le persone che vivono in un Paese indipendente e quelle che vivono in un Paese che non lo è.

Articolo 3

Hai il diritto di vivere, e di vivere in libertà e in condizioni di sicurezza.

Articolo 4

Nessuno ha il diritto di trattarti da schiavo e tu non devi rendere nessuno tuo schiavo.

Articolo 5

Nessuno ha il diritto di torturarti.

Articolo 6

Hai il diritto di essere protetto dalla legge nello stesso modo in tutte le parti del mondo.

Articolo 7

La legge è uguale per tutti e deve essere applicata nello stesso modo per tutti.

Articolo 8

Quando i diritti garantiti dal tuo Stato non vengono rispettati, devi avere la possibilità di essere aiutato dalla legge.

Articolo 9

Nessuno ha il diritto di arrestarti, di tenerti in prigione, o di mandarti via dal tuo Paese ingiustamente, o senza un buon motivo.

Articolo 10

Se devi essere processato, questo deve avvenire in pubblico. Le persone che ti giudicano non devono lasciarsi influenzare dagli altri.

Articolo 11

Hai il diritto di essere considerato innocente finché non viene provato che sei colpevole. Se sei accusato di un reato, devi sempre avere il diritto di difenderti. Nessuno ha il diritto di condannarti o di punirti per qualcosa che non hai fatto.

Articolo 12

Hai il diritto di essere protetto se qualcuno cerca di danneggiare il tuo buon nome, di entrare in casa tua, di leggere la tua corrispondenza, o di dare fastidio a te e alla tua famiglia senza una buona ragione.

Articolo 13

Hai il diritto di muoverti come vuoi all'interno del tuo Paese. Hai il diritto di lasciare il tuo Paese per un altro e di rientrare nel tuo Paese se lo desideri.

Articolo 14

Se qualcuno ti perseguita, hai il diritto di andare in un altro Paese e chiedere di essere protetto. Perdi questo

diritto se hai commesso gravi reati e se non rispetti i principi scritti in questa Dichiarazione.

Articolo 15

Hai il diritto di essere cittadino di un Paese e, se lo desideri, nessuno può impedirti, senza una buona ragione, di diventare cittadino di un altro Paese.

Articolo 16

Dal momento in cui la legge te lo permette, hai il diritto di sposarti e di avere una famiglia. In questo, non devono essere considerati ostacoli né il colore della tua pelle, né il Paese da cui provieni, né la religione. Gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti sia quando sono sposati che quando si separano. Nessuno ha il diritto di costringere una persona a sposarsi. Il governo di ogni Paese deve proteggere sia le famiglie che ogni persona che ne fa parte.

Articolo 17

Hai il diritto di possedere delle cose e nessuno può portartele via senza una buona ragione.

Articolo 18

Hai il diritto di professare liberamente la tua religione, di cambiarla, e di praticarla sia da solo che con altre persone.

Articolo 19

Hai il diritto di pensare e di dire quello che vuoi, e nessuno può proibirti di farlo. Hai il diritto di scambiare le tue idee anche con persone provenienti da altri Paesi.

Articolo 20

Hai il diritto di organizzare riunioni pacifiche o di prendervi parte in modo pacifico. È sbagliato obbligare qualcuno a fare parte di un'associazione.

Articolo 21

Hai il diritto di partecipare alle questioni politiche del tuo Paese, sia facendo parte del governo, sia scegliendo politici che hanno le tue stesse idee. I governi devono essere eletti con elezioni periodiche e il voto deve essere segreto. Hai il diritto di votare e tutti i voti devono avere lo stesso valore. Hai diritto ad accedere ai pubblici impieghi come tutti gli altri.

Articolo 22

La società in cui vivi deve aiutarti a sviluppare e ad usare nella maniera migliore tutte le possibilità (cultura, lavoro, assistenza sociale) offerte a te e a tutti gli uomini e a tutte le donne del tuo Paese.

Articolo 23

Hai il diritto di lavorare, di essere libero di scegliere il tuo lavoro, di ricevere uno stipendio che ti permetta di vivere e di mantenere la tua famiglia. Se un uomo e una donna fanno lo stesso lavoro devono essere pagati allo stesso modo. Tutte le persone che lavorano hanno il diritto di unirsi e di difendere insieme i propri interessi.

Articolo 24

Le giornate lavorative non devono essere troppo lunghe, perché tutti hanno il diritto di riposarsi e di prendersi delle vacanze periodiche e retribuite.

Articolo 25

Hai il diritto di avere tutto quello di cui hai bisogno per garantire a te stesso e alla tua famiglia: di non ammalarvi; di non avere fame; di avere dei vestiti e una casa; di essere aiutati se siete senza lavoro, se siete ammalati, se siete vecchi, se la moglie o il marito sono morti, o se non riuscite a guadagnarvi da vivere per qualsiasi altra ragione che non dipende da voi. Hanno diritto a ricevere un aiuto speciale sia la madre che sta per avere un bambino che il suo bambino. Tutti i bambini hanno gli stessi diritti, sia se la madre è sposata sia se non lo è.

Articolo 26

Hai il diritto di andare a scuola e tutti devono andarci. La scuola primaria deve essere gratuita. Devi poter imparare una professione o continuare gli studi finché lo desideri. A scuola, devi poter sviluppare le tue capacità e ti devono insegnare ad andare d'accordo con gli altri indipendentemente dalla loro razza, religione, o dal Paese dal quale provengono. I tuoi genitori hanno il diritto di scegliere che cosa ti deve essere insegnato a scuola e in quale modo.

Articolo 27

Hai il diritto di partecipare alle attività artistiche e scientifiche della tua comunità e di riceverne tutti i vantaggi possibili. Le tue opere di artista, scrittore o scienziato devono essere protette e devi poterne ricavare dei benefici.

Articolo 28

Per fare sì che i tuoi diritti siano rispettati ci deve essere un «ordine» che possa proteggerli. Questo «ordine» deve essere locale e mondiale.

Articolo 29

Hai dei doveri verso la comunità, e solo dentro la comunità la tua personalità può svilupparsi del tutto.

La legge deve garantire i diritti umani e permettere a tutti di rispettare gli altri e di essere a loro volta rispettati.

Articolo 30

Nessuna società, nessun essere umano, in nessuna parte del mondo, deve prendersi la responsabilità di comportarsi in modo da distruggere i diritti stabiliti in questa Dichiarazione.

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Versione semplificata a cura di Unicef



Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza **riconosce**, per la prima volta espressamente, **che anche i bambini, le bambine e gli/le adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti.**

La Convenzione:

- richiama la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, che ha proclamato che **l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari**;
- definisce i principi irrinunciabili per favorire lo sviluppo armonioso della personalità e della salute, ma tenendo presente che **a causa della mancanza di una maturità fisica ed intellettuale, l'infanzia necessita di una protezione e di cure particolari**, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita;
- afferma più rigorosamente la **responsabilità di fondo della famiglia** per quanto concerne l'assistenza e la protezione della persona di minore età;
- fa riferimento alla materia relativa all'**adozione e al collocamento familiare a livello nazionale e internazionale**, alla dichiarazione della protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;
- definisce l'**obbligo alla vigilanza sul funzionamento di istituzioni e servizi che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione**, sia nel rispetto delle norme ma anche per la competenza e il numero del personale.

(Fonte: dott.ssa Berloff Anna, Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento)



Articolo 1 Definizione di persona minorenni
Ogni essere umano fino ai diciotto anni di età.



Articolo 2 Non discriminazione
Gli Stati si impegnano a garantire tutti i diritti della Convenzione ad ogni persona minorenni, senza alcuna distinzione.



Articolo 3 Superiore interesse
Il superiore interesse di ogni bambina e bambino deve informare e orientare tutte le decisioni che la/lo riguardano, così da assicurarne protezione e benessere.



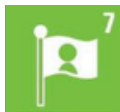
Articolo 4 Implementazione dei diritti
Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti necessari per attuare la presente Convenzione.



Articolo 5 Ruolo degli adulti
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori, della famiglia allargata o di altri adulti di riferimento di accompagnare e guidare la persona minorenni nell'esercizio dei suoi diritti tenendo conto del suo livello di sviluppo e delle sue capacità.



Articolo 6 Sopravvivenza e sviluppo
Ogni persona ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati si adoperano per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo di ogni persona minorenni.



Articolo 7 Nome e nazionalità

Ogni bambino e bambina ha diritto ad essere registrato immediatamente al momento della sua nascita, ha diritto ad un nome e ad una cittadinanza.



Articolo 8 Identità

Ogni persona minorenni ha diritto a preservare la propria identità - compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari - e deve essere adeguatamente supportata in caso ne sia privata.



Articolo 9 Separazione dai genitori

La persona minorenni non deve essere separata dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che non sia nel suo superiore interesse. In caso di separazione da uno o entrambi i genitori il minorenni ha diritto a mantenere i contatti e una relazione significativa.



Articolo 10 Ricongiungimento familiare

La persona minorenni ha diritto a ricongiungersi con i suoi genitori e, in caso questi risiedano in Stati diversi, ha il diritto di mantenere rapporti con entrambi.



Articolo 11 Spostamenti e non-ritorni illeciti

Gli Stati devono impedire gli spostamenti illeciti di persone minorenni.



Articolo 12 Libertà di esprimere la propria opinione

La persona minorenni ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che la riguardi. Le opinioni espresse devono essere debitamente prese in considerazione, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.



Articolo 13 Libertà di espressione

Ogni persona minorenni ha il diritto alla libertà di espressione, di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee con ogni mezzo espressivo, nel rispetto dei diritti altrui.



Articolo 14 Libertà di pensiero, coscienza e religione

La persona minorenni ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, così come a ricevere una guida adeguata nell'esercizio di questo diritto.



Articolo 15 Libertà di associazione

La persona minorenni ha diritto alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.



Articolo 16 Vita familiare e privata

Ogni persona minorenni ha diritto alla protezione da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza.



Articolo 17 Accesso informazione appropriata

Gli Stati vigilano e si adoperano affinché ogni persona minorenni possa accedere ad informazioni provenienti da varie fonti ed incoraggiano i media affinché divulgino informazioni e materiale di utilità sociale e culturale, proteggendola da materiali che possono nuocere al suo benessere.



Articolo 18 Responsabilità dei genitori

Entrambi i genitori hanno la responsabilità di provvedere all'educazione e allo sviluppo della persona minorenni e sono adeguatamente supportati nell'esercizio di questa responsabilità.



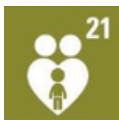
Articolo 19 Protezione

La persona minorenni deve essere protetta da ogni forma di violenza, abbandono, negligenza, sfruttamento.



Articolo 20 Privazione dell'ambiente familiare

La persona minorenni temporaneamente o definitivamente privata del proprio ambiente familiare ha diritto a ricevere una protezione e aiuti adeguati, garantendone una continuità educativa, affettiva e culturale.



Articolo 21 Adozione

Gli Stati che ammettono l'adozione si accertano che il superiore interesse del minore sia tenuto in fondamentale considerazione e vigilano affinché l'adozione sia autorizzata solo dalle autorità competenti.



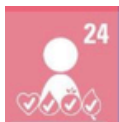
Articolo 22 Protezione Internazionale

Gli Stati adottano misure adeguate affinché la persona minorenni rifugiata o che cerca di ottenere tale status riceva la protezione e l'assistenza umanitaria necessaria, collaborando con le organizzazioni competenti.



Articolo 23 Disabilità

La persona minorenni in condizione di disabilità fisica o mentale ha il diritto a una vita piena, in circostanze che garantiscano la sua dignità e che favoriscano la sua autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità, beneficiando di cure speciali se necessario.



Articolo 24 Salute e servizi sanitari

Ogni persona minorenni ha diritto a godere del miglior stato di salute possibile, beneficiare di cure mediche adeguate, alimenti sani e nutritivi e di acqua potabile.



Articolo 25 Verifica del collocamento

La persona minorenni collocata dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, protezione o terapie fisiche o mentali ha diritto a una verifica periodica di tale collocamento.



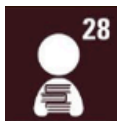
Articolo 26 Sicurezza sociale

Ogni persona minorenni ha il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale.



Articolo 27 Standard di vita

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni persona minorenni ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, supportando gli adulti che sono responsabili della sua crescita.



Articolo 28 Istruzione

Ogni persona minorenni ha diritto all'istruzione. Gli Stati devono garantire l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti, l'istruzione secondaria e superiore accessibile, adottando misure che contrastino l'abbandono scolastico.



Articolo 29 Finalità educative

L'educazione deve favorire lo sviluppo complessivo della personalità e delle capacità mentali e fisiche della persona minorenni, in tutta la sua potenzialità, promuovendo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pace e il rispetto dell'ambiente.



Articolo 30 Minoranze e popolazioni indigene

La persona minorenni appartenente a minoranze etniche, religiose, linguistiche o di origine indigena ha il diritto alla propria vita culturale, di praticare la propria religione e di parlare la propria lingua.



Articolo 31 Gioco e tempo libero

Ogni minorenni ha diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.



Articolo 32 Sfruttamento economico

La persona minorenni ha diritto di essere protetta contro lo sfruttamento economico e di non essere costretta a lavori che comportino rischi o possano porre a repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute o sviluppo.



Articolo 33 Uso di sostanze

Gli Stati devono proteggere la persona minorenni contro l'uso di stupefacenti e impedire che sia coinvolta per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.



Articolo 34 Sfruttamento sessuale

La persona minorenni deve essere protetta contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.



Articolo 35 Rapimento, vendita e tratta

Gli Stati si adoperano per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di persone minorenni per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.



Articolo 36 Altre forme di sfruttamento

La persona minorenni deve essere protetta contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37 Tortura e privazione della libertà

Nessuna persona minorenni può essere sottoposta a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, né a pena capitale o imprigionamento a vita. La privazione della libertà deve costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile. Se privata della libertà, deve essere separata dagli adulti, ha diritto a mantenere i contatti con la sua famiglia, ad avere accesso all'assistenza legale o ogni altra assistenza adeguata.



Articolo 38 Conflitti armati

Gli Stati vigilano affinché la persona minorenni sotto i quindici anni non partecipi direttamente alle ostilità e non sia arruolata nelle forze armate e adottano ogni misura possibile affinché tutte le persone minorenni coinvolte in un conflitto possano beneficiare di cure e protezione.



Articolo 39 Riabilitazione

Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale della persona minorenni vittima di qualunque forma di sfruttamento o maltrattamento, di torture o di conflitti armati.



Articolo 40 Giustizia minorile



Ogni persona minorenni accusata o riconosciuta colpevole di reato ha il diritto ad un trattamento che sia adeguato all'età, tempestivo, diligente, rispettoso della sua dignità, dei suoi diritti e bisogni, della sua vita familiare e privata, in linea con i principi del giusto processo e che favorisca la sua partecipazione. Gli Stati si impegnano ad individuare soluzioni alternative alla detenzione.



Articolo 41 Rispetto per le disposizioni in vigore

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica l'applicazione di norme più favorevoli in vigore nella legislazione di uno Stato.



Articoli 42-54

La seconda parte istituisce e regola il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, un organismo indipendente che ha compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli opzionali.



Gli ultimi nove articoli della Convenzione attengono alle questioni procedurali.

La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale



→ **Adottata** dalla Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato il 29 maggio 1993

→ **Ratificata dall'Italia** con la Legge n. 476 del 31.1.1998

La Convenzione ha come obiettivi:

- stabilire delle garanzie affinché le **adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore**;
- instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi **prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori**;
- assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

Ogni stato aderente ha un'Autorità Centrale per l'attuazione della Convenzione. In Italia, l'Autorità Centrale è la **Commissione per le Adozioni Internazionali**, un organo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://www.commissioneadozioni.it/>).

(Fonte: <https://legale.savethechildren.it/171654f84b8f4ca1a5e1cd7f768765cd/>)

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori



→ **Adottata** dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996

→ **Ratificata dall'Italia** l'1 novembre 2003

La Convenzione ha lo scopo di **promuovere i diritti dei minori, facendo in modo che possano**, essi stessi o tramite altre persone od organi, **essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano davanti ad un'autorità giudiziaria**, nei procedimenti in materia di famiglia ed esercizio delle responsabilità genitoriali, residenza e diritto di visita.



Per un approfondimento sul tema dei minori e la giustizia, si invita a visitare le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore : <https://rm.coe.int/16804bd220>

La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea



→ **Approvata** dal Parlamento Europeo nel novembre 2000

→ **Proclamata** il 7 dicembre 2000 a Nizza

La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, detta anche Carta di Nizza, enuncia i **diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione**. Si compone di 54 articoli e di un preambolo, in cui sono richiamati i valori spirituali e morali dell'UE.

- Nel Capo III, sull'Uguaglianza, l'articolo 24 enuncia i **diritti del bambino**: protezione e cure necessarie al proprio benessere, espressione di opinione, preminenza dell'interesse superiore del bambino, diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti coi genitori, fatto salvo il suo interesse;
- Nel Capo IV, sulla Solidarietà, l'articolo 32 dichiara il **Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro**.

La Convenzione Europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale



- **Adottata** dal Consiglio d'Europa
- **Firmata** a Lanzarote nel 2007
- **Ratificata dall'Italia** con la legge n. 172 del 2012

È il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati.

La Convenzione si pone l'obiettivo di:

- prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori;
- proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abusi sessuali;
- promuovere la cooperazione nazionale e internazionale al fine di contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori.



Per un approfondimento:

https://www.minori.gov.it/it/minori/protezione-dei-minori-contro-lo-sfruttamento-e-labuso-sessuale#_ftn4

L' Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un **programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità**.

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, l'Agenda è costituita da **17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs** – inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale **entro il 2030**.

Fonte: <https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/>

Riportiamo di seguito i 17 obiettivi, inserendo a titolo esemplificativo alcuni target in cui si fa esplicito riferimento all'infanzia:

GOAL 1: SCONFIGGERE LA POVERTÀ

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.

GOAL 2: SCONFIGGERE LA FAME

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Target 2.1: Entro il 2030, eliminare la fame e assicurare a tutte le persone, in particolare i poveri e le persone in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, l'accesso a un'alimentazione sicura, nutriente e sufficiente per tutto l'anno.

Target 2.2: Entro il 2030, eliminare tutte le forme di malnutrizione, incluso il raggiungimento, entro il 2025, degli obiettivi concordati a livello internazionale sull'arresto della crescita e il deperimento dei bambini sotto i 5 anni di età, e soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, in gravidanza, in allattamento e delle persone anziane.

GOAL 3: SALUTE E BENESSERE

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Target 3.1: Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per 100.000 nati vivi.

Target 3.2: Entro il 2030, mettere fine alle morti evitabili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, con l'obiettivo per tutti i Paesi di ridurre la mortalità neonatale a non più di 12 su 1.000 nati vivi e, per i bambini al di sotto dei 5 anni, ridurre la mortalità a non più di 25 su 1.000 nati vivi.

GOAL 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.

Target 4.1 : Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una istruzione primaria e secondaria libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento.

Target 4.2 : Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione primaria.

Target 4.8: Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti.

GOAL 5: PARITÀ DI GENERE

Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.

Target 5.1 : Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni parte del mondo.

Target 5.2 : Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e privata, incluso il traffico a fini di prostituzione, lo sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento.

Target 5.3 : Eliminare tutte le pratiche nocive, come il matrimonio delle bambine, forzato e combinato, e le mutilazioni dei genitali femminili.

GOAL 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

GOAL 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

GOAL 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

Target 8.7: Adottare misure immediate ed efficaci per eliminare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e al traffico di esseri umani e assicurare la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, incluso il reclutamento e l'impiego di bambini-soldato, e, entro il 2025, porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme.

GOAL 9: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni.

GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Target 1.7 : Entro il 2030 fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità.

GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

GOAL 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.

GOAL 14: VITA SOTT'ACQUA

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

GOAL 15: VITA SULLA TERRA

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica.

GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

Target 16.1 : Ridurre significativamente in ogni dove tutte le forme di violenza e i tassi di mortalità connessi.

Target 16.2 : Eliminare l'abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le forme di violenza e tortura contro i bambini.

Target 16.9 : Entro il 2030, fornire l'identità giuridica per tutti, compresa la registrazione delle nascite.

GOAL 17: PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

PANORAMA ITALIANO

La Costituzione della Repubblica Italiana



Approvata dall'Assemblea
Costituente il 22 dicembre 1947



Entrata in vigore
il 1° gennaio 1948

È la legge fondamentale, **fonte primaria del diritto italiano**.

La Costituzione nacque dall'accordo tra partiti politici con ideologie molto diverse, che rappresentavano settori diversi della popolazione, ma uniti dalla volontà di dare all'Italia un ordinamento democratico.

La Costituzione italiana è composta da 4 sezioni:

- Principi fondamentali (articoli 1-12);
- Parte I: Diritti e Doveri dei cittadini (articoli 13-54);
- Parte II: Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139);
- Disposizioni transitorie e finali.

Riportiamo per esteso alcuni articoli inerenti i diritti umani e i diritti delle persone con minore età.

Principi fondamentali (art. 1-12)

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Parte Prima - Diritti e Doveri dei cittadini (art. 13-54)

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

La legge n. 184 del 1983 e le sue modifiche:

il diritto del minore a una famiglia

L'**articolo 1** sancisce il **diritto di un minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia**, senza alcun tipo di discriminazione. Lo Stato ha il compito di sostenere le famiglie in condizioni di indigenza o i nuclei familiari a rischio, per prevenire l'abbandono del minore, promuovendo anche iniziative inerenti l'affidamento e l'adozione e sostenendo le comunità di tipo familiare. Infine, lo Stato interviene qualora la famiglia non sia nelle condizioni di provvedere alla crescita e all'educazione del minori.

Articolo 2: Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1 è consentito l'inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, possibilmente vicino al luogo di residenza della famiglia di origine. Per i minori di età inferiore ai sei anni l'inserimento può avvenire solo in una comunità di tipo familiare. (testo completo, con modifiche della L.149 del 2001)

L'**articolo 4** descrive con precisione le **modalità di attuazione dell'affidamento familiare**, evidenziandone le caratteristiche di transitorietà. Viene sottolineata l'importanza del coinvolgimento della famiglia di origine (laddove possibile) e del minore, se di età superiore agli anni 12 o comunque con capacità di discernimento, in ogni scelta inerente l'affidamento e la **continuità affettiva**, ovvero la garanzia del mantenimento del rapporto affettivo tra i minori e le persone che ha conosciuto nell'ambito della famiglia affidataria, anche qualora termini il periodo di affidamento;

L'**articolo 5** definisce i **doveri della famiglia affidataria** (mantenimento, educazione ed istruzione, laddove previsto anche in raccordo con la famiglia di origine o il tutore legale), **del Servizio sociale** (sostegno educativo e psicologico, agevolazione dei rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee), **dello Stato, Regioni e Province** (supporto economico) **nei confronti del minore in affidamento familiare o presso comunità e istituti**;

L'**articolo 81** definisce **lo stato di adottabilità del minore** per i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, **purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio**.

La legge n. 112 del 2011: istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) è un'istituzione indipendente. La sua missione principale è quella di garantire il rispetto, la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi di bambini e adolescenti.

L'AGIA opera come un'entità imparziale e autonoma rispetto al governo, con l'obiettivo di vigilare sull'applicazione delle normative e delle politiche che riguardano i minorenni, intervenendo quando necessario per assicurare che i loro diritti siano rispettati e protetti. Il Garante agisce come un punto di riferimento per i bambini e le loro famiglie, garantendo che ogni minorenne, indipendentemente dal contesto in cui vive, abbia l'opportunità di crescere in modo sano, sicuro e dignitoso.

(Fonte: <https://www.sositalia.it/news/autorita-garante-infanzia-e-adolescenza>)

L'AGIA persegue i seguenti obiettivi:

- **garantire il rispetto del superiore interesse del minorenne** in tutte le decisioni e politiche che lo riguardano;
- **promuovere il benessere psicofisico** di bambini e adolescenti, considerando sia i loro bisogni materiali che quelli emotivi e sociali;

- **dare voce ai minorenni** nella società e nelle istituzioni, incoraggiando la loro partecipazione attiva nei processi decisionali che li coinvolgono;
- **contrastare le disuguaglianze e le forme di esclusione** che colpiscono i minorenni vulnerabili, come i bambini migranti, quelli in condizioni di povertà educativa o in situazioni di disagio familiare.

Il ruolo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza è caratterizzato da una pluralità di azioni e compiti:

- **monitoraggio e segnalazioni:** controlla l'applicazione in Italia della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza e delle leggi nazionali dedicate ai minorenni e segnala alle autorità competenti eventuali violazioni e criticità;
- **vigilanza:** verifica che i minorenni abbiano pieno accesso ai loro diritti;
- **pareri e raccomandazioni:** fornisce indicazioni al governo, al Parlamento e alle istituzioni locali per migliorare leggi, regolamenti e politiche;
- **informazione e sensibilizzazione:** realizza iniziative per educare l'opinione pubblica sui diritti dei minorenni e per renderne consapevoli bambini e ragazzi.

Il decreto legislativo n. 154 del 2013 (in attuazione alla legge delega n. 219 del 2012): La responsabilità genitoriale

Questo decreto ha revisionato le disposizioni sulla filiazione, con l'obiettivo di **raggiungere un' effettiva uguaglianza giuridica tra figli legittimi, naturali e adottivi**, considerandoli d'ora in avanti tutti semplicemente "figli" a prescindere dalla situazione dalla quale siano nati.

Viene inoltre sancito il superamento del concetto di potestà genitoriale sostituendolo con quello di **responsabilità genitoriale; affianca ai doveri del figlio nei confronti dei genitori i corrispondenti diritti:**

- il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
- a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti;
- ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i dodici anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento.

La legge n. 147 del 2017: I minori stranieri non accompagnati

Con l'espressione "Minore straniero non accompagnato", si intende una persona minore di diciotto anni, straniera, proveniente da uno stato non appartenente all'Unione Europea o apolide, che si trovi per qualsiasi causa nel territorio nazionale italiano, priva di assistenza e rappresentanza, senza quindi un genitore o un tutore legale.

Articolo 1

- I minori stranieri non accompagnati sono **titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento** con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
- Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro **condizione di maggiore vulnerabilità**.

La legge n. 147 del 2017:

- introduce esplicitamente il **divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati** (art. 3);
- sancisce il diritto alla tutela legale (a questo proposito è istituito il registro dei tutori volontari, di cui all'articolo 11);

- l'articolo 6 comma 7-quater, dispone che **qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità;**
- indica come **compito degli enti locali la sensibilizzazione all'affido familiare di minori stranieri non accompagnati,** sempre da preferirsi al collocamento in comunità (art. 7);
- prevede **misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo** (art. 13);
- sancisce il **diritto alla salute e all'istruzione** (art. 14), all'**ascolto nei procedimenti** e all'**assistenza legale** (articoli 15 e 16);
- **particolare tutela ai minori vittime di tratta** qualora siano stranieri non accompagnati (art. 17).

La legge n. 71 del 29 maggio 2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

La legge, all'**articolo 1**, **fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo:**

“Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

La legge, inoltre, **indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori** (qualunque sia il ruolo nell'episodio) **da attuare in ambito scolastico, e non solo.**

(Fonte: <https://www.generazioniconnesse.it/site/>)



Per un approfondimento: a corredo della legge, sono state pubblicate le **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo:**

https://www.minori.gov.it/it/minori/protezione-dei-minori-contro-lo-sfruttamento-e-labuso-sessuale#_ftn4

PANORAMA PROVINCIALE: IL TRENTINO

Il nostro viaggio alla scoperta dei più importanti documenti giuridici che mettono al centro i diritti dei minori si conclude nel nostro territorio, con una sezione dedicata alla provincia autonoma di Trento: non vi stupirete nel notare come le leggi provinciali richiamino spesso quei valori e principi che abbiamo incontrato nelle dichiarazioni internazionali e nelle leggi italiane.

Le parole più importanti di questa sezione sono "rete", "comunità", "sistema integrato", "partecipazione": tutti concetti importantissimi che ci ricordano come solo insieme i cittadini (compresi le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi!) e le istituzioni possono davvero fare in modo che i diritti delle persone minorenni vengano rispettati.

In che modo? Tramite il supporto di istituzioni provinciali create per promuovere i valori della pace, dei diritti umani e per tutelare le persone minorenni con garanzie speciali, attraverso una scuola aperta e attenta a tutti e grazie ad un sistema socio-sanitario che metta al centro i bisogni di chi è più vulnerabile.

Legge provinciale n. 11 del 1991: promozione e diffusione della cultura della pace

Nato nel 1991, il Forum trentino per la pace e i diritti umani emerge dalla volontà del Consiglio Provinciale di Trento, che ha deciso di dotarsi di uno strumento per mantenere vigile l'attenzione sulle tematiche legate alla **pace**, da osservare in modo critico, costante e problematizzante per elaborare e ripensare interventi e normative.

Da oltre trent'anni, **diritti umani, solidarietà, cittadinanza attiva e responsabilità** sono alcuni dei termini chiave che guidano le attività del Forum trentino per la pace e i diritti umani, diventato punto di riferimento e coordinamento per le numerose realtà trentine impegnate quotidianamente nel miglioramento della società e dei territori con cui sono in relazione.

(...)

I principi ispiratori e le modalità di attuazione si trovano nella legge 10 giugno 1991, n.11 "Promozione e diffusione della cultura della pace", che ha dato vita al Forum trentino per la pace e i diritti umani.

(Fonte: <https://forumpace.consiglio.provincia.tn.it/p/presentazione>)

Legge provinciale n. 5 del 2017, a modifica delle legge Provinciale n. 28 del 1982:

il Garante dei diritti dei minori della provincia autonoma di Trento

La legge provinciale n. 5 del 20 giugno 2017, nell'articolo 9 bis istituisce la figura del Garante dei diritti dei detenuti e il Garante dei diritti dei minori.

Il Garante dei diritti dei minori è un organo di garanzia e tutela dei diritti di cui sono portatori i bambini e gli adolescenti.

Interviene, d'ufficio o su richiesta, per tutelare i minori nei casi specifici in cui vengano segnalate violazioni di tali diritti.

Svolge anche un'attività di promozione dei diritti dei minori e di impulso verso le amministrazioni o i soggetti che istituzionalmente si occupano di minori.

È autonomo ed indipendente dal potere politico e libero da ogni condizionamento. La sua consulenza ed il suo intervento sono gratuiti.

(Fonte: <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Organismi-e-strumenti-di-garanzia/Garante-dei-diritti-dei-minori>)

Legge provinciale n. 5 del 2006: il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

Questa legge definisce nel dettaglio la struttura, i principi, le strategie del sistema scolastico trentino. Riprendiamo gli spunti più significativi inerenti i diritti degli studenti:

- l'**articolo 9** è dedicato agli **studenti, definiti come il soggetto primario cui si rivolge il sistema educativo**. La Provincia è tenuta a riconoscere agli studenti il **diritto di accedere alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo in condizioni di eguaglianza e secondo criteri di solidarietà sociale**, rimuovendo ogni ostacolo che impediscano agli studenti il pieno sviluppo della personalità e promuovendo l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione anche da parte delle persone con bisogni educativi speciali ;
- secondo l'**articolo 73 comma 1**, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, la Provincia può **concedere borse di studio agli studenti meritevoli in particolare se a rischio di abbandono a causa di disagiate condizioni economiche**, frequentanti istituzioni scolastiche o formative del sistema educativo provinciale. L'attribuzione è fatta in base ai criteri del merito o del rischio di abbandono del sistema educativo;

- l'**articolo 74** recita che **la Provincia promuove gli interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali**, tramite varie azioni: assicurando l'assistenza organizzativa, provvedendo all'acquisto di attrezzature specialistiche, stipulando convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, realizzando specifici programmi di formazione professionale per persone in situazione di disabilità, assicurando opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all'integrazione lavorativa, nonché deroghe ai limiti di durata dei percorsi di istruzione e formazione, mettendo in atto ogni altro intervento idoneo a dar vita ad una scuola inclusiva, che previene le varie situazioni di difficoltà e che garantisce la piena partecipazione di tutti gli studenti;
- L'**articolo 75** è dedicato alla **promozione e sostegno degli studenti stranieri, per facilitarne l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana**, valorizzando le competenze acquisite dagli studenti nel Paese d'origine e sostenendo le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura d'origine.

Legge provinciale n. 13 del 2007: politiche sociali nella Provincia di Trento

Il Trentino, con la legge provinciale n. 13 del 2007, ha riformato il proprio sistema delle politiche sociali. La legge prevede **l'attivazione di un sistema integrato di servizi e di interventi sociali che ponga al centro la persona e il diritto della stessa all'aiuto e al sostegno quando si trovi in stato di bisogno.**

Richiamiamo brevemente i principali interventi in favore di persone di minore età e delle loro famiglie che prevede:

- **articolo 33 Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale:** attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- **articolo 34 Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare:** mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori; affidamento familiare di minori; interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale; interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare, prestati in via

temporanea attraverso singoli, famiglie e in subordinate strutture residenziali;

- **articolo 35 Interventi di sostegno economico:** volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare, comprendono interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare, assegni per la prima infanzia consistenti in erogazioni economiche bimestrali a sostegno delle famiglie per la cura e l'educazione dei figli nei primi tre anni di vita.

La legge provinciale n. 16 del 2010: la tutela della salute

Il compito del servizio sanitario provinciale è **la promozione della salute**, attuata attraverso interventi di informazione e formazione diretti a sostenere la progressiva realizzazione di **contesti sociali e culturali favorevoli alla salute e a indurre nei cittadini comportamenti salutarì e responsabili**.

Alcuni dei principi del servizio sanitario provinciale, che si rifanno ai diritti umani universalmente riconosciuti, sono **universalità, equità e solidarietà; dignità e libertà della persona; centralità del cittadino, titolare del diritto alla salute; uguaglianza sostanziale e accessibilità ai servizi su tutto il territorio provinciale**.

I medici di medicina generale e i pediatri sono il punto principale di accesso ai servizi sanitari. Hanno il compito di ascoltare e prendere in carico i bisogni dei pazienti, garantendo l'accesso e la continuità delle cure necessarie.





Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento



FORUM TRENTINO
PER LA PACE E
I DIRITTI UMANI



GARANTE DEI
DIRITTI DEI MINORI



